

UTILIZZAZIONE DEI FONDI INDIVIDUALI DI RICERCA ASSEGNATI DALL'UNIVERSITÀ

REGOLAMENTO

Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento Generale di Ateneo ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Generale emanato con D.P. n. 16 dell'8 gennaio 2024

Art. 1 – Oggetto

Con l'espressione "fondo individuale di ricerca" o, in breve, "fondo", ci si riferisce al finanziamento che l'Università Kore di Enna stabilisce di destinare ai professori e ricercatori strutturati quale contributo alla copertura delle spese individualmente sostenute per lo svolgimento di attività concernenti la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2 – Caratteristiche e determinazione del fondo

Il fondo è costituito da una somma posta nella disponibilità dei docenti strutturati nell'Ateneo. L'Università non eroga materialmente il finanziamento, ma rende utilizzabile una somma del proprio bilancio da parte degli stessi docenti, provvedendo al rimborso a seguito della rendicontazione delle spese effettuate.

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente, con propria deliberazione adottata di norma entro il 31 ottobre, la consistenza del fondo in relazione alle disponibilità di bilancio. Il fondo può avere una consistenza diversa per i professori di prima o di seconda fascia, per i ricercatori e per gli assistant professor.

Ai docenti che non impieghino almeno il 90% della somma loro assegnata, la quota spendibile nell'anno accademico successivo è ridotta in proporzione alla mancata utilizzazione.

Art. 3 – Finalizzazione del fondo

Il fondo è destinato a contribuire alle spese che i docenti strutturati affrontano nell'attività individuale di ricerca e per la partecipazione, quali docenti dell'Università di Enna, alle iniziative promosse dalla comunità scientifica di appartenenza.

Il fondo è reso disponibile una volta soltanto ogni dodici mesi, per periodi coincidenti con lo sviluppo ufficiale dell'anno accademico, e quindi dall'1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le quote di cofinanziamento dell'Università per programmi nazionali o internazionali di ricerca scientifica e tecnologica non sono di norma assicurate con il fondo individuale di ricerca. Per tali casi, l'Ateneo dispone apposite linee di finanziamento o di supporto in servizi e strutture.

Art. 4 - Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili, ai fini dell'utilizzazione del fondo, tutte le spese comunque inerenti le attività diverse da quelle didattiche e di supporto agli studenti. Tra le spese ammissibili rientrano, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle per la partecipazione a convegni, seminari, incontri, visite di studio, nazionali e internazionali; per l'acquisizione di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto; per l'acquisizione di beni, anche a carattere elettronico, di piccola entità necessarie o finalizzate alle attività di ricerca.

Art. 5 - Spese non ammissibili

Non possono essere coperte con il fondo individuale per la ricerca in generale le spese non finalizzate all'attività di ricerca scientifica e tecnologica, quali ad esempio quelle sostenute per l'acquisto di arredi o attrezzature d'ufficio. Le spese per canoni o abbonamenti possono essere ammesse limitatamente alla durata

dell'anno accademico o, quando non sia possibile, di un anno solare. Gli stessi limiti si applicano ai noleggi di attrezzature.

Non sono in ogni caso ammesse a rimborso le somme eccedenti l'entità del fondo posto in disponibilità.

Art. 6 – Modalità di utilizzazione

L'utilizzazione del fondo non è soggetta a preventiva autorizzazione.

Il docente che intenda effettuare spese a valere sul fondo individuale per la ricerca è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione d'acquisto dei beni e/o servizi utilizzati (fatture oppure ricevute o scontrini fiscali che riportino in maniera chiara l'oggetto dell'acquisto, la ditta fornitrice, la data e il costo effettivo tasse incluse). Le ricevute di viaggio devono riportare l'itinerario. I biglietti aerei devono essere nominativi.

Il fondo può essere utilizzato anche in modalità collettiva al fine di realizzare economie di scala o affrontare spese eccedenti l'entità individuale del fondo stesso. Due o più docenti, anche appartenenti a Dipartimenti diversi, possono, senza richiedere alcuna autorizzazione, mettere in comune i rispettivi fondi per la ricerca, o parte di essi, per la realizzazione di attività condivise di ricerca scientifica, inclusi seminari di studio, pubblicazioni correlate, attrezzature comunque connesse alla ricerca, alla relativa documentazione e/o divulgazione.

Nei materiali di comunicazione e negli atti dei seminari e convegni di studio realizzati con il concorso dei fondi di ricerca, o di parte di essi, deve figurare in modo ben visibile la dizione "con il contributo del fondo per la ricerca dell'Università Kore di Enna".

Art. 7 - Rendicontazione e rimborso

Tutti i documenti contabili vanno presentati per il rimborso come allegati ad una nota che ne contiene l'elenco. L'elenco, con la dichiarazione che le spese sono state effettuate per scopi di ricerca scientifica nell'ambito dell'Università di Enna, è sottoscritto dal docente che lo produce.

Ai fini del rimborso, la documentazione d'acquisto deve essere prodotta in originale e deve riguardare beni o servizi utilizzati nell'ambito del periodo di utilizzabilità del fondo. Per i soli abbonamenti annuali a riviste e per eventuali canoni è ammesso il riferimento all'anno solare.

Al completamento dell'utilizzazione, la rendicontazione può essere presentata in qualsiasi momento al Presidente dell'Università, che ne autorizza il rimborso. In ogni caso il docente che abbia effettuato spese a valere sul fondo deve rendicontarle entro il termine del periodo di spendibilità, fissato al 31 ottobre. Per ragioni di organizzazione contabile, le rendicontazioni pervenute dopo il 10 novembre successivo non sono prese in considerazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la copertura delle spese eccedenti, eventualmente effettuate da taluni docenti, destinando ad essa le risorse finanziarie che al 31 ottobre siano rimaste non utilizzate dagli altri docenti dell'Ateneo.

Art. 8 – Norme finali

Gli oggetti eventualmente acquistati con il fondo individuale di ricerca rimangono di proprietà del docente e pertanto, indipendentemente dalle loro caratteristiche e consistenza, non sono inventariati nel patrimonio dell'Università. Compete ai docenti assicurare l'osservanza delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti tossici o pericolosi.